


**REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO DEI SANITARI
ASL ROMA H**



INDICE

Articolo 1- Scopo	3
Articolo 2- Fonti normative	3
Articolo 3- Definizione	3
Articolo 4- Compiti e responsabilità	3
Articolo 5- Composizione e durata	4
Articolo 6- Pareri	5
Articolo 7- Convocazione	5
Articolo 8- Validità delle sedute	5
Articolo 9- Funzioni di segreteria	6
Articolo 10- Commissioni	7
Articolo 11- Obbligo di riservatezza	7
Articolo 12- Norma finale	7

Articolo 1- Scopo

Il presente regolamento disciplina la composizione, l'elezione ed il funzionamento del Consiglio dei sanitari della Asl Roma H.

Articolo 2- Fonti normative

Il presente regolamento è adottato in conformità ed attuazione alle normative nazionali e regionali vigenti ed in particolare a:

- art. 3 comma 12 D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- art. 8 del DCA n. U00259 del 6.8.2014 recante *“Approvazione dell’Atto di indirizzo per l’adozione dell’atto di autonomia aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio”*;
- deliberazione del Direttore Generale dell’Asl Roma H n. 676 del 14.11.2014 recante *“Adozione della proposta di Atto di Autonomia Aziendale ai sensi del DCA U00259 del 06.06.2014”*.

Articolo 3- Definizione

Il Consiglio dei Sanitari è l'organismo elettivo dell'Azienda con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria che fornisce parere obbligatorio non vincolante al direttore Generale per le attività tecnico-sanitarie nonché per le attività di assistenza sanitaria.

Articolo 4- Compiti e responsabilità

1. Il Consiglio dei sanitari in qualità di organismo consultivo e di supporto tecnico-sanitario della Direzione Generale dell'azienda esprime al Direttore Generale pareri obbligatori non vincolanti, su:
 - Atto Aziendale e le sue modifiche;
 - provvedimenti a valenza generale o programmatica, anche sotto il profilo organizzativo, in materia tecnico-sanitaria;
 - piani di investimenti attinenti alle attività tecnico-sanitarie;
 - provvedimenti a carattere generale o programmatico in materia di assistenza sanitaria, quali il Piano Attuativo Locale, Piano Strategico Aziendale;
 - deliberazioni riguardanti i regolamenti di organizzazione e del personale nonché le piante organiche;
 - provvedimenti in materia di organizzazione di istituzione o modificazione dei servizi ;
 - provvedimenti in materia di organizzazione dei servizi e delle relative attività;
 - progetti per specifiche attività;

- programmi di acquisto degli impianti e delle attrezzature a particolare rilevanza tecnica, scientifica, sanitaria ed assistenziale;
- formula proposte per il miglioramento dell'organizzazione dei servizi sanitari in funzione del conseguimento di una maggiore funzionalità ed efficienza degli stessi;
- svolge ogni altra funzione prevista dalle norme nazionali e regionali, o da disposizioni aziendali.

Articolo 5- Composizione e durata

1. Il Consiglio dei sanitari, è presieduto dal Direttore Sanitario che ne è membro di diritto.
2. Conformemente alle specifiche indicazioni regionali contenute nel DCA . U00259 del 06.08.2014, i componenti elettivi del Consiglio dei sanitari sono:
 - 6 dirigenti medici ospedalieri e territoriali dipendenti dell'Azienda di cui uno del Dipartimento di Prevenzione;
 - n. 1 dirigente medico veterinario;
 - n. 1 medico specialista ambulatoriale;
 - n. 1 medico di medicina generale;
 - n. 1 medico pediatra di libera scelta;
 - n. 5 dirigenti sanitari laureati non medici del ruolo sanitario in rappresentanza di ciascuna figura professionale operante nelle aziende sanitarie locali;
 - n. 1 operatore dell'area infermieristica;
 - n. 2 operatori dell'area tecnico-sanitaria, della riabilitazione e della prevenzione
3. I medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta sono eletti dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta operanti nel territorio aziendale di appartenenza.
4. Possono essere eletti, quali componenti del Consiglio dei sanitari, i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale con almeno 3 anni di anzianità. Partecipano all'elezione del Consiglio dei sanitari i dipendenti, ciascuno per la categoria di appartenenza, del ruolo di: medici ospedalieri, medici territoriali, medici universitari, personale laureato sanitario, medici veterinari, personale infermieristico e personale tecnico – sanitario.
5. Tutti i componenti del Consiglio dei sanitari sono eletti sulla base di liste distinte, formate in ordine alfabetico, per ciascuna delle categorie da nominare, nelle quali possono candidarsi gli operatori dell'azienda in possesso dei requisiti sopra descritti.
6. I componenti decadono dall'incarico dopo tre assenze consecutive senza giustificato motivo o in caso di impedimento prolungato, se pur giustificato.
7. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di un componente, si provvederà alla sostituzione secondo l'ordine che è esitato dalla votazione.

8. Nella prima seduta il Consiglio dei sanitari elegge un Vice Presidente. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio dei sanitari è presieduto dal Vice Presidente.
9. Il Consiglio dei sanitari dura in carica tre anni. Le nuove elezioni hanno luogo entro 30 giorni dalla cessazione del precedente e sono indette dal Direttore Generale nei 60 giorni antecedenti alla scadenza.

Articolo 6- Pareri

1. Il Consiglio dei sanitari esprime il parere con le modalità di cui al successivo art. 8.
2. Il parere si intende espresso favorevolmente se il Consiglio dei sanitari non si pronuncia entro il quindicesimo giorno dalla data di ricevimento della richiesta di parere.
3. Il termine di cui al punto precedente può essere ridotto per r motivate ragioni di necessità e di urgenza, dal Direttore Generale e/o dal Presidente del Consiglio dei sanitari.

Articolo 7- Convocazione

1. Il Consiglio dei sanitari è convocato dal Direttore Sanitario, che lo presiede, di norma con cadenza almeno trimestrale, ed ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità. La convocazione deve essere recapita con posta elettronica almeno sette giorni prima dell'incontro e deve recare, oltre alla data e al luogo della riunione, anche l'ordine del giorno. La documentazione correlata agli argomenti da trattare viene di norma messa a disposizione al momento della convocazione e comunque, nel caso di convocazione ordinaria, non meno di cinque giorni precedenti la riunione.
2. Il Consiglio dei sanitari si riunisce in seduta straordinaria su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti.
3. Per ciascun argomento posto all'ordine del giorno nella nota di convocazione, il presidente può designare un consigliere con funzione di relatore.

Articolo 8- Validità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio dei sanitari sono valide quando è presente la metà dei componenti. Le determinazioni sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti al voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

2. Qualora la riunione non raggiunga, in prima convocazione, il quorum previsto, si intende convocata, dopo 30 minuti, una seconda riunione che sarà ritenuta valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti del Consiglio.
3. E' facoltà del Direttore Generale presenziare alle sedute del Consiglio dei sanitari, le cui convocazioni debbono essergli preventivamente comunicate.
4. Le determinazioni sono di norma adottate con voto palese per alzata di mano. Il Presidente, in relazione alla particolare natura degli argomenti trattati, con specifico riferimento a una o più persone, ed altresì quando ne faccia richiesta la metà più uno dei presenti, può disporre la votazione a scrutinio segreto.
5. I componenti, all'inizio della seduta, possono presentare, nell'ambito delle competenze di cui al precedente art. 4, proposte, mozioni e richieste di chiarimenti al Presidente il quale ha facoltà di soddisfare le richieste medesime contestualmente o nelle sedute successive.
6. Qualora siano posti all'ordine del giorno argomenti che possano personalmente interessare i componenti del Consiglio o loro familiari, i componenti stessi non potranno partecipare alla seduta e alla relativa votazione.
7. La partecipazione al Consiglio dei sanitari non è delegabile per i dipendenti e costituisce adempimento dei doveri di ufficio.
8. Le sedute del Consiglio dei sanitari non sono pubbliche. Tuttavia, in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno ed ai fini dell'approfondimento di specifiche materie che richiedono particolari competenze, possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto, esperti qualificati.

Articolo 9- Funzioni di segreteria

1. Le funzioni di segreteria e le attività di carattere amministrativo sono svolte da personale amministrativo aziendale, nominato con apposito provvedimento della direzione amministrativa aziendale. Il segretario provvede alla verbalizzazione delle riunioni e garantisce che la documentazione istruttoria relativa alle questioni iscritte all'ordine giorno sia a disposizione dei componenti;
2. Di ciascuna seduta deve essere redatto apposito verbale, la cui approvazione dovrà essere posta al primo punto dell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di riferimento. Ai fini dell'approvazione la bozza del verbale dovrà essere trasmessa ai componenti del Consiglio dei sanitari unitamente alla convocazione della seduta. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario Verbalizzante;

3. Ogni atto in originale verrà custodito dal segretario stesso che curerà anche le comunicazioni e gli adempimenti connessi al funzionamento del Consiglio, avendo comunque cura di inoltrare copia di ogni verbale definitivo alla UOC Affari Generali e Istituzionali per i compiti propri.

Articolo 10- Commissioni

Il Consiglio dei sanitari può costituire al proprio interno una o più commissioni per lo studio e l'esame preliminare di materie di particolare interesse.

Articolo 11- Obbligo di riservatezza

Gli argomenti discussi nelle sedute del Consiglio dei sanitari, nonché le opinioni ed i voti espressi in detta sede, hanno carattere riservato in ordine alle informazioni ottenute, alle conoscenze ricavate e ai dati trattati, pertanto i partecipanti sono tenuti a non divulgarne il contenuto.

Articolo 12- Norma finale

1. Per quanto non espressamente formulato nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale riguardante la materia.
2. Il presente regolamento può essere modificato e/o integrato su richiesta della maggioranza assoluta dei componenti. Le proposte di modificazione e/o integrazione dovranno essere apportate a maggioranza dei 2/3 dei componenti stessi.